

SCRITTURA PRIVATA CIG

Con la presente scrittura privata

Tra

la **SIDRA SPA**, con sede legale in Catania, Via G. Vagliasindi 53 - P.Iva. 03291390874, in persona del Prof. Fabio Fatuzzo, Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* e, di seguito, denominata semplicemente "Sidra"

e

il **PROF. AVV. ANTONIO COLAVECCHIO**, C.F. CLV NTN 70A05 A662T, con studio in Roma, Via Sabrata n. 8, P.Iva 08340450728, di seguito chiamato "professionista"

PREMESSO CHE

- l'ARERA, in sede di approvazione tariffaria, applica il moltiplicatore tariffario c.d. teta nei confronti della società ██████████ ciò ha comportato, di conseguenza, una riduzione percentuale della tariffa, pari al 10% della stessa; inoltre tale variazione produce effetti nella tariffa riconosciuta a Sidra a seguito della deliberazione ARERA n. 247/2019/R/IDR del 18 giugno 2019 recante "approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dall'Assemblea Territoriale Idrica ATO2 Catania per il gestore Sidra S.p.A.";

- nella seduta del 29/04/2020 il CdA di Sidra ha deliberato di affidare l'incarico di assistenza, rappresentanza e difesa al Prof. Avv. Antonio Colavecchio;

RICHIAMATO il “Regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi” approvato dal C.d.A. della Sidra in data 26/05/2017;

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) *Premesse* - La premesse di cui in epigrafe costituiscono parte integrante ed inscindibile della presente scrittura.

Art.2) *Oggetto* – La Sidra conferisce al professionista l’incarico di consulenza, assistenza e difesa in ordine alla ai profili controversia circa l’applicazione del prezzo contrattuale nella fornitura d’acqua con la società ██████████ nonché degli altrettanti controversi profili contrattuali in merito alle modifiche apportate al contratto di fornitura d’acqua per uso industriale.

Art.3) *Accettazione* - Il professionista dichiara ed accetta l’incarico di patrocinio legale di cui alla presente scrittura ai patti ed alle condizioni di cui *infra*.

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo il carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l’esecuzione della attività senza osservanza di specifici orari e con l’utilizzazione di una propria ed autonoma e distinta organizzazione di lavoro.

Art.4) *Incompatibilità* - Il professionista incaricato dichiara di non avere in corso comunione d’interessi, rapporti d’affare o d’incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in

alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, Sidra è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il professionista si impegna a comunicare tempestivamente alla Sidra l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art.5) *Modalità* - La prestazione dovrà essere resa personalmente e con diligenza; il professionista potrà avvalersi di collaboratori di studio secondo le disposizioni previste dal Regolamento aziendale approvato dal CdA in data 26/05/2017.

Tutti i dati e le informazioni di cui il professionista o i suoi collaboratori entrino in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata la divulgazione con qualsiasi forma e mezzo.

Art.6) *Durata* - Il presente contratto avrà durata temporale strettamente necessaria alla durata del procedimento giudiziale

Art.7) *Compenso* - Il compenso è determinato per la fase consulenziale come previsto dal preventivo prot. 12539/20 (pari ad € 8.000,00) e per la fase giudiziale secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 55/14 (e dai successivi provvedimenti ministeriali che dovessero sostituire il predetto decreto), oltre IVA e CPA,

con un'ulteriore riduzione del 20%, tenuto conto del valore della controversia il quale risulta ricompreso nello scaglione tra € 2.000.001,00 e € 4.000.000,00 in relazione alle varie fasi del giudizio che concretamente saranno eseguite, giusto preventivo agli atti della società. Il compenso verrà corrisposto previa presentazione di fattura ed accertata regolarità contributiva del professionista, entro 30 giorni data fattura fine mese. La fattura dovrà indicare il CIG di cui in epigrafe.

Il professionista dichiara ed assume il compenso, come sopra pattuito, congruo e proporzionato alla complessità dell'attività inerente l'incarico professionale affidato.

Art.8) *Tracciabilità flussi finanziari* - Il professionista si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2016 ss.mm.ii. al presente incarico con comunicazione agli uffici finanziari della società del conto corrente dedicato per i relativi pagamenti.

Art.9) *Risoluzione* - Il contratto potrà essere risolto per sopravvenuta impossibilità della prestazione e/o per grave inadempienza contrattuale del professionista e/o per forza maggiore.

Art.10) *Recesso* - È facoltà della società recedere dal contratto in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare al professionista.

Art.11) *Privacy* - Il professionista, ai fini applicativi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 in materia di riservatezza dei dati laddove non incompatibile con le norme di rilevanza comunita-

	ria, dichiara di aver preso atto delle disposizioni normative relative	
	alla protezione dei dati personali circa il trattamento dei dati stessi	
	conferiti per la stipula e di quelli necessari per l'esecuzione del pre-	
	sente contratto; si impegna affinché i dati personali ed aziendali tra-	
	smessi vengano trattati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ri-	
	cevuto e nel rispetto degli obblighi specifici previsti dalla normativa	
	per la protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196). Il	
	professionista è obbligato ad assicurare la tutela di dette informazio-	
	ni in modo che le stesse non possano venire a conoscenza di terzi	
	anche accidentalmente in virtù del Regolamento UE 679/2016 e del-	
	la <u>Legge 196/2003</u> <u>ss.mm.ii.</u>	
	Il professionista ha preso conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR e	
	dell'art.13 D.lgs. 196/13, dell'informativa sul trattamento di dati per-	
	sonali e di quelli suscettibili di pubblicazione on-line, dando formale	
	consenso al trattamento dei predetti.	
	Art.12) <i>Modello 231</i> - Il professionista è a conoscenza che SIDRA SpA	
	ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Con-	
	trollo ex D.Lgs. n. 231/2001 con relativo Sistema Disciplinare, un	
	proprio Codice Etico e di Comportamento, il Piano Triennale Preven-	
	zione Corruzione e il Programma Triennale Trasparenza Integrità e,	
	pertanto: dichiara di aver letto e compreso i succitati documenti; si	
	impegna a tenere un comportamento in linea con le disposizioni e	
	prescrizioni contenute nei succitati documenti e a non esporre Sidra	
	SpA al rischio di applicazione delle relative sanzioni; si obbliga a ri-	
	spettare, e a far rispettare dal proprio personale apicale e sottoposto	
		5

nonché dai propri collaboratori, i principi e le regole dei succitati provvedimenti astenendosi da qualsiasi azione e comportamento contrari agli stessi; è a conoscenza ed accetta che la violazione dei principi, delle regole e dei protocolli, previsti nei succitati documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale e legittimerà Sidra SpA a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

Art.13) *Foro competente* - Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere per l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, le parti stabiliscono la competenza territoriale del Foro di Catania.

Art.14) *Registrazione* - La presente convenzione viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Art.15) *Rinvio* - Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa esplicito alle disposizione del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti), ed alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

IL PROFESSIONISTA LA SIDRA S.P.A.
(PROF AVV. ANTONIO COLAVECCHIO) (PROF. FABIO FATUZZO)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano espressamente i punti:

Art.9) Risoluzione; Art. 10) Recesso; Art.11) Privacy; Art. 12) Modello

